



Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Duca degli Abruzzi" Napoli



Nr. 50 100 14484 Rev.004

Trasporti e Logistica: Conduzione del mezzo navale, Conduzione di apparati ed impianti marittimi
/ elettronici di bordo - Conduzione del mezzo Aereo, Costruzione del mezzo navale, Logistica

Via di Pozzuoli, 5 - 801245 Bagnoli (NA) - Codice fiscale: 94203740637

sito web: WWW.ITNIPADUCABRUZZI.EDU.IT

email scuola: NAIS00300L@istruzione.it

PEC: NAIS00300L@pec.istruzione.it



I.I.S.S. ITN IPAM DUCA ABRUZZI
Prot. 0009345 del 12/12/2023
VII (Uscita)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica IS "Duca degli Abruzzi" di Napoli.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/2024
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2024, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - i. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - ii. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - iii. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - iv. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

- v. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- vi. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- vii. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- viii. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- ix. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - x. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - xi. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - xii. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - xiii. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'edificio e sul sito web dell'Istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale qualsiasi locale dell'edificio, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 6 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per il corrente anno scolastico, in considerazione della presenza di 123 unità di personale in servizio si definisce il monte ore nella misura di 52 ore, 16 minuti, secondi 30.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Diritto di sciopero e contingenti minimi

I docenti che non scioperano nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni, si intendono in servizio dall'orario d'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero secondo il proprio orario di servizio.

Il personale che non comunica preventivamente l'adesione allo sciopero è considerato scioperante in caso di assenza, fatta eccezione per le eventuali assenze già autorizzate o accertate (malattia, ferie, giorno libero, etc.).

Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 in caso di sciopero del Personale ATA il servizio minimo deve essere garantito per: funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell'utenza e del personale; vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti fondamentali al personale con contratto a tempo indeterminato, attività amministrativa riguardante scrutini ed esami. Il servizio minimo è fissato in n. 6 unità di personale collaboratore scolastico e n. 2 unità di personale amministrativo. Per le attività amministrative urgenti e indifferibili coincidenti con l'assemblea deve essere presente il Dsga. Il Direttore sga individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali utilizzando quali criteri la disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Il Dirigente comunica, con atto formale, i nominativi del personale obbligato a garantire i servizi minimi essenziali.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE /ATA

CAPO 1 DOCENTI

Art. 14 – Orario di lavoro

La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 6 di effettiva docenza.

La durata massima dell'impegno orario giornaliero formato dall'orario di docenza più intervalli di attività, è fissata in ore 7 giornaliere.

La firma di presenza dei docenti è visualizzata sull'apposito registro cartaceo e sul registro di classe anche in formato elettronico.

Art. 15 – Attività funzionali all'insegnamento

All'inizio dell'anno scolastico viene definito il Piano annuale delle attività, approvato dal Collegio Docenti, che vale come convocazione;

Nel caso in cui un docente che opera su più scuole o su più classi superi i limiti previsti dalla normativa vigente, lo stesso potrà chiedere l'esonero dall'attività.

Quando sono previste variazioni del calendario del piano annuale delle attività, queste sono comunicate, possibilmente, con almeno cinque giorni d'anticipo.

I Docenti che intendano proporre variazioni del calendario delle riunioni o proporre argomenti all'ordine del giorno stabilito dovranno farne richiesta scritta al DS almeno dieci giorni prima della data prevista.

Art. 16 – Attività con famiglie

La disponibilità al ricevimento individuale delle famiglie è stabilita con cadenza quindicinale, previa prenotazione da parte del genitore ed avrà la durata di ore 1 (una).

Art. 17 – Casi particolari di utilizzazione

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

In caso di assenza della classe dalle lezioni per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale.

Nei periodi intercorrenti tra il 1° Settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate.

Art. 18 – Sostituzione Docenti assenti

La sostituzione dei Docenti assenti va effettuata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

1. recupero di permessi brevi;
2. in caso di assenza delle classi dalle lezioni per viaggi, visite didattiche, elezioni o altri eventi non prevedibili, i docenti potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale;
3. docenti su ore di potenziamento;
4. docenti di Sostegno i cui alunni risultano assenti;
5. docenti in contemporaneità;

I docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti, dovranno dichiararlo ad inizio d'anno, indicando altresì le ore messe a disposizione, sino ad un massimo di n. 6 ore settimanali e al raggiungimento delle 24 ore settimanali. Le ore eccedenti di sostituzione saranno riportate su apposito registro e sul registro di classe, indicando il nome del docente sostituito. Nel caso di sovrapposizione di disponibilità, le ore saranno assegnate a rotazione, garantendo l'equilibrio tra i docenti disponibili.

Art. 19 – Flessibilità oraria individuale

Gli insegnanti possono chiedere al Dirigente Scolastico variazioni di orario (prolungamento dell'orario in un giorno e riduzione in un altro) purché sia assicurato il monte ore previsto settimanalmente per ciascun insegnante e per ciascuna classe e un servizio su non meno di cinque giorni a settimana. La richiesta va inoltrata in forma scritta almeno con due giorni di anticipo e controfirmata dai docenti interessati allo scambio o alla sostituzione e dai collaboratori del dirigente. Entro la settimana successiva andrà riequilibrato l'impegno orario anche nel rispetto alla quota del curriculum interessata.

Art. 20 – Permessi brevi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 2006/2009, è possibile fruire di permessi brevi, concessi a domanda motivata, presentata di norma con almeno tre giorni di anticipo.

Tali permessi non possono superare la metà dell'orario di servizio giornaliero e, comunque, non possono superare le due ore giornaliere.

Il numero di ore concesse non devono superare, nell'arco dell'anno, il numero di ore settimanali di insegnamento.

La concessione del permesso, durante le attività didattiche, è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale docente in servizio. La concessione, nella stessa giornata, di più permessi brevi è subordinata alle esigenze del servizio scolastico ed ogni eventuale rifiuto scaturisce da principi di equità. Le ore di permesso sono recuperate ai sensi dell'art. 15 del C.d.I. e il recupero avviene entro e non oltre i due mesi successivi alla loro fruizione.

Art. 21 – Ferie

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

Il docente che intende usufruire delle ferie, nei limiti e condizioni previste dall'art. 13 del CCNL 2006-2009, dovrà presentare la relativa richiesta al DS almeno cinque giorni prima del periodo richiesto.

In presenza di più richieste per lo stesso periodo, il DS terrà conto delle motivazioni addotte e/o se il richiedente è in compresenza o comunque non impegnato in lezioni frontali. La fruizione è comunque condizionata alla concessione da parte del DS.

La concessione delle stesse è subordinata alla disponibilità dei colleghi alla sostituzione del richiedente e non deve comportare oneri per l'amministrazione.

Nel caso in cui questi ultimi si assentino a loro volta, la concessione si intende revocata.

Non saranno concesse ferie in occasione di scioperi del personale.

Il docente che, esauriti i tre giorni di permesso retribuito di cui all'art. 15 del CCNL 2006-2009, ha necessità di attingere per le stesse motivazioni ai sei giorni di cui all'art. 13 del citato contratto, può richiedere la fruizione di uno o più di questi giorni alle stesse condizioni previste per la fruizione dei permessi retribuiti.

Art. 22 – Criteri per l'assegnazione degli incarichi

Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del DS e del Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal Collegio sono attribuiti ai docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più candidature, il DS attribuisce l'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità:

- Competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni;
- Minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto.

La partecipazione alle attività aggiuntive del personale è facoltativa.

Tutto il personale docente dell'istituzione scolastica sarà utilizzato nel rispetto dei ruoli e della valorizzazione delle competenze con particolare riferimento al personale che ha partecipato attivamente alla progettazione delle innovazioni delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari.

Il personale docente dell'istituzione scolastica sarà utilizzato seguendo il criterio del massimo allargamento e partecipazione delle esperienze.

Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell'ottica di un'equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo dell'Istituzione, la Dirigenza assicura la massima pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento. Il Dirigente Scolastico consulta la RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'a. s.

Il personale impegnato nella progettazione non può essere impiegato nelle attività di verifica e valutazione.

Per l'assegnazione degli incarichi previsti per il personale interno dai bandi europei o da bandi di enti locali o di enti privati, si adottano i seguenti criteri:

- 1) Per i bandi P.O.N. si adotta un bando interno, con criteri generali di valutazione stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti;
- 2) Per gli altri finanziamenti, laddove non previsto dal bando stesso ed in assenza di Criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, si adottano i criteri di seguito elencati:
 - a) Competenze;
 - b) Partecipazione alla progettazione;
 - c) Rotazione a parità di requisiti.

Art. 23 – Criteri di utilizzazione dei docenti in attività non da fondo di istituzione

L'adesione a progetti finanziati dalla legge 440/97 (progetti autonomia e attività ai sensi DD.PP.RR. 567/96 e 157/99) e da altri enti statali o privati (PON, Progetti finanziati da Regione e/o provincia, etc.) è soggetta, per la scelta del personale da impiegare, ai criteri indicati precedentemente.

La misura dei compensi resta quella stabilita dai Contatti collettivi e dal D.M. 326/96 per quanto attiene le attività di progettazione, monitoraggio e coordinamento.

Fanno eccezione ai limiti stabiliti al punto 2, i compensi stabiliti da norme e da enti proponenti diversi da quelli indicati al punto 1, fermo restando i criteri di scelta del personale da impiegare.

I progetti PON sono disciplinati dalle norme citate nelle linee guida dell'Unione Europea. In particolare rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico la composizione del gruppo operativo di progetto costituito dal Dirigente, Direttore sga (organi di diritto), docenti incaricati del supporto operativo, docenti incaricati della valutazione, docenti tutor e/o altri docenti esperti nella materia oggetto del corso.

Il Dirigente, coadiuvato dal gruppo operativo di progetto, a sua volta, adotta i seguenti provvedimenti:

- nomina dei tutor previa verifica dei curricula vitae;
- nomina del valutatore, previa verifica dei curricula vitae;
- nomina del supporto operativo, previa verifica dei curricula vitae;
- nomina del personale ATA in azioni amministrative, tecniche e di vigilanza, previa verifica dei curricula vitae;
- nomina del personale interno addetto alla pubblicità, previa verifica dei curricula vitae;
- nomina del personale docente a sostegno degli alunni diversamente abili, previa verifica dei curricula vitae.

Relativamente ai componenti del gruppo operativo di progetto: al Dirigente Scolastico, al Direttore sga, al Valutatore, al Supporto operativo, non vengono erogati compensi aggiuntivi, essendo parte integrante dell'incarico ricevuto.

Art. 24 – Collaboratori del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art.83 della L. 107/2015 può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.

Per le attività gestionali, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art 34 del CCNL, si avvale di 2 collaboratori scelti discrezionalmente a cui sono affidati specifici incarichi. Il compenso è stabilito nella parte economica del presente accordo.

Art. 25 – Funzioni strumentali al PTOF

Per le Funzioni strumentali al PTOF il Dirigente Scolastico, su delibera del Collegio docenti, affida gli incarichi professionali per finalità istituzionali.

La tipologia dell'incarico è stabilito nell'ambito del Collegio e i relativi compensi sono stabiliti nella parte economica del presente accordo. L'importo erogato sarà equamente distribuito tra le funzioni individuate.

Art. 26 – Incarichi per la gestione e il funzionamento

Per le attività di organizzazione e gestione, il Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio docenti, può conferire e affidare incarichi specifici di organizzazione e di funzionamento, coerenti con il PTOF. La tipologia e i compensi sono indicati nella parte economica del presente accordo.

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

Art. 27 – Modalità di conferimento degli incarichi

Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio;
Il D.S. affiderà gli incarichi con lettera in cui verrà indicato:
il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
le modalità di documentazione, certificazione, monitoraggio dell'attività e retribuzione.

Art. 28 – Diritto alla formazione

Gli insegnanti ai sensi dell'art. 64 del CCNL 2006-2009 hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione riconosciute dall'Amministrazione, sia in qualità di fruitori che di formatori, coordinatori, esperti e animatori.

Possono fruire contemporaneamente dei cinque giorni di permesso non più di due docenti. Potranno esulare dal contingente sopra indicato i docenti che, concordemente con altri docenti del Consiglio di Classe, siano disposti ad applicare un sistema di flessibilità plurisettimanale. Al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, in caso di concorrenza di più docenti richiedenti che eccedono il contingente di due unità sarà data priorità alle attività di formazione e aggiornamento esplicitamente previste dal Collegio dei Docenti, in relazione alle esigenze del Piano dell'Offerta Formativa: a parità di requisiti sarà individuato in base al numero di protocollo.

Il docente interessato deve produrre domanda scritta, di norma con almeno 10 giorni prima della data di partecipazione;

Il DS risponde entro cinque giorni dalla richiesta; in caso di diniego verranno enunciate per iscritto le motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio.

Art. 29 – Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

CAPO 2° - ATA

Art. 30 – Atti preliminari

All'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni, alla luce del P.T.O.F. e della sua articolazione per l'a.s. in corso e delle attività ivi previste. Il Direttore dei servizi generali amministrativi (successivamente Dsga), qualora sia in servizio almeno il 70% del personale, convoca lo stesso in un'apposita riunione, plenaria o di settore, per conoscere proposte, pareri e disponibilità in ordine agli aspetti organizzativi e di funzionamento del servizio. Il Dsga formula una proposta di Piano annuale delle attività, sulla base dell'atto di indirizzo del D.S.

Art. 31 – Accordo annuale

All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, viene stipulato uno specifico accordo di validità annuale sull'orario e l'organizzazione del lavoro del personale ATA,

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

sulla base del Piano annuale delle attività, degli atti preliminari di cui all'articolo precedente e delle norme contenute nel presente contratto e nei contratti nazionali e decentrati. All'interno dell'accordo vengono anche definiti i criteri e le modalità per l'espletamento degli incarichi specifici e l'accesso al fondo di istituto, da sottoporre al tavolo delle trattative.

Art. 32 – Individuazione dei settori di lavoro

Nell'istituzione scolastica vengono individuati i settori di servizio per i collaboratori scolastici per gli assistenti amministrativi e assistenti tecnici, approntati dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il numero dei settori di servizio corrisponde al numero dei lavoratori in organico. I settori sono individuati e organizzati in maniera da consentire un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. Nel caso di lavoratori che presentassero invalidità e/o non idoneità a compiere determinate mansioni, debitamente certificate secondo le norme di leggi vigenti, il carico di lavoro sarà assegnato coerentemente col profilo professionale e con la suddetta certificazione. Per ogni settore sono puntualmente indicate le attività e le mansioni secondo quanto previsto dal profilo professionale di appartenenza.

Art. 33 – Criteri per l'assegnazione del personale Assistente Amministrativo e Tecnico ai settori di servizio

L'assegnazione delle singole unità di Assistente Amministrativo e di Assistente Tecnico ai diversi settori verrà mantenuta per tutto l'anno scolastico, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio ed è predisposta dal Dirigente Scolastico e disposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ad inizio di ogni anno scolastico tenendo conto dei seguenti criteri e ordine di priorità:

- 1) competenze specifiche e professionalità acquisite;
- 2) competenza del personale per assistenza ad alunni non autonomi;
- 3) disponibilità del lavoratore;
- 4) rotazione.

Art. 34 – Orario normale

L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico in 36 ore settimanali. Nella definizione dell'orario si tiene conto delle necessità di servizio e, ove possibile, delle esigenze dei lavoratori. L'orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curriculum obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e, per quanto possibile, di tutte le riunioni degli OO.CC. con particolare cura alla copertura di ogni esigenza legata agli scrutini ed agli Esami di Stato. Il DSGA provvederà affinché, anche con diversa assegnazione di compiti e carichi fra i lavoratori, che tutte le attività siano garantite. I turni dei collaboratori scolastici saranno approntati in modo da poter garantire la copertura del servizio in orario di lezione curriculare, assicurando le attività di pulizia, le aperture pomeridiane, altresì garantendo la vigilanza e la pulizia durante lo svolgimento delle attività extracurricolari. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti, il lavoratore effettuerà una pausa pasto di 30 minuti. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, compreso le prestazioni di ore aggiuntive. La rilevazione delle presenze giornaliere viene effettuata tramite l'utilizzo applicativo badge in dotazione del personale.

Art. 35 – Orario flessibile

Condizioni per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale, è adottato l'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell'anticipare o posticipare l'uscita. Potranno essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso, compatibilmente con la necessità dell'istituzione scolastica e le esigenze prospettate dal restante personale. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, saranno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
- nel caso di più richieste si terrà conto dei seguenti criteri:
 1. disabilità personale;
 2. assistenza a disabile;
 3. genitori di figli con età inferiore a 12 anni.

Art. 36 – Orario di lavoro personale con contratto a tempo determinato

Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare assente. Il D.S., sentito il D.S.G.A., può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quello programmato per il personale assente, a condizione che esso non comporti la modifica dell'orario assegnato al rimanente personale.

Art. 37 – Turnazioni

L'organizzazione del lavoro articolata su turni è adottata da parte dell'istituzione scolastica laddove l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati alle attività pomeridiane, didattiche o di istituto. Tenuto conto che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione è adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun turno. L'adozione dell'organizzazione del lavoro su turni non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità, purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell'erogazione. Il cambio di turno potrà essere concesso solo per documentati motivi rappresentati almeno 24 ore prima e previo parere del D.S.G.A.

Art. 38 – Permessi

I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzati dal D.S., sentito il D.S.G.A. anche in ordine alla possibile sostituzione del richiedente con altro personale in servizio. Essi vanno richiesti, di norma, almeno due giorni prima con formale richiesta scritta. Il D.S.G.A. motiverà le ragioni dell'eventuale necessità di diniego. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'intero anno scolastico. Come previsto dalla normativa in vigore le ore di permesso breve devono essere recuperate entro 60 giorni. In caso di diniego da parte del lavoratore di tale recupero si provvederà ad attivare la prevista decurtazione economica.

Art. 39 – Ferie

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

Le ferie devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico di riferimento e, durante il periodo estivo, vanno richieste per un periodo continuativo di almeno 15 gg. lavorativi. Al fine di temperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale si procederà alla redazione del piano annuale delle ferie. Pertanto il D.S.G.A. comunicherà a tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; entro il 30 aprile 2024 il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste. In caso di più richieste coincidenti, nell'autorizzare le ferie si applicherà il principio della rotazione, valutando inizialmente la maggiore anzianità di servizio maturata dal personale interessato. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto;

Il D.S.G.A. predisporrà, quindi, il piano ferie, non oltre il giorno 31 maggio 2024, curandone l'affissione all'albo della scuola. Onde consentire di organizzare il servizio, la richiesta di ferie, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche va inoltrata, di norma, 5 giorni prima.

Art. 40 – Sostituzione colleghi assenti

In caso di assenza per malattia o permesso retribuito per motivi familiari o personali di un collega, la sostituzione, qualora non si possa procedere alla nomina di collaboratore scolastico supplente, verrà fatta da altro personale in servizio.

La sostituzione avverrà secondo i seguenti criteri:

- a) stesso piano;
- b) rotazione.

Art. 41 – Chiusura prefestiva e inter periodale

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli O.O.C.C., delle attività approvate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ufficio di segreteria resterà chiuso nei giorni stabiliti con apposita delibera del Consiglio d'Istituto.

Le ore di servizio non prestate saranno recuperate come da piano di lavoro approntato dal D.S.G.A. Nei giorni di chiusura programmati i lavoratori potranno usufruire delle ferie, senza recupero orario.

Art. 42 – Ritardi

Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di entrata in servizio del dipendente non superiore a 10 minuti. Il ritardo deve essere sempre giustificato. Esso va recuperato entro l'ultimo giorno del mese successivo. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, così come previsto dal

CCNL. Il ripetersi di ritardi, ancorché giustificati, potrà avviare una procedura di carattere disciplinare.

Art. 43 – Criteri di utilizzo del personale ATA in incarichi specifici e per i titolari delle posizioni economiche

Su proposta del Dsga., il D.S. stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da attivare nella scuola. Previa acquisizione della disponibilità del dipendente, il D.S. conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- A) Professionalità specifica richiesta, documentata sulla base di titoli di studio, professionali e di esperienze acquisite;
- B) Anzianità delle esperienze acquisite.

Art. 44 – Criteri per le Attività aggiuntive

Previa disponibilità dichiarata da parte del personale, l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto o con i finanziamenti di altre fonti tenendo conto dei seguenti criteri:

- Tassi individuali di assenza a qualunque titolo fruiti, priorità al lavoratore che fa registrare bassi tassi di assenza.
- Professionalità documentata.
- Esperienza accertata.
- Alternanza.

Anche il personale assunto con contratto a tempo determinato può svolgere, in base alla disponibilità espressa, attività aggiuntive. Nel caso di particolari esigenze di servizio e nel caso non vi siano disponibilità, il Dsga provvederà, mediante ordine di servizio, all'assegnazione dell'attività straordinaria. Per l'individuazione si adotterà il sistema della rotazione in ordine alfabetico.

Art. 45 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente scolastico, sentito il Dsga, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo. A scelta del dipendente, le ore aggiuntive possono essere recuperate con riposi compensativi o essere retribuite con compensi a carico del fondo dell'istituzione. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Il compenso sarà erogato solo a coloro che si saranno resi effettivamente disponibili.

Per le prestazioni aggiuntive per le sostituzioni colleghi assenti dei collaboratori scolastici sarà adottata la seguente modalità di compensazione:

- ✓ se la sostituzione è stata effettuata durante l'orario di servizio sarà riconosciuta un'ora di intensificazione per un massimo di n° 10 ore retribuite; le restanti potranno essere

cumulate e trasformate in giornate di recupero da utilizzare durante i periodi di sospensione attività didattica.

- ✓ se invece la sostituzione viene effettuata oltre l'orario di servizio, sarà retribuita con il budget disponibile per le sostituzioni o le ore impegnate potranno essere cumulate e trasformate in giornate di recupero da utilizzare durante i periodi di sospensione attività didattica.
- ✓ Per particolari attività, il Dirigente Scolastico, sentito il Dsga, può assegnare incarichi a personale A.T.A. di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del C.C.N.L. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 46 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite l'utilizzo della piattaforma TELEGRAM. Entro le ore 19:00 giorni feriali
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 47 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 48 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/24 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 49 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

FONDI FINALIZZATI ANNO DOTAZIONE ANNO CORRENTE:

MOF (SOMME AL LORDO DIPENDENTE)	2023/2024
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	55.917,03
AREA A RISCHIO	718,76
FUNZIONI STRUMENTALI	4.506,47
INCARICHI SPECIFICI	3.180,23
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	3.280,44
ATT. COMPLEMENTARI ED. FISICA	2.499,88
FONDO VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	11.986,88
TOTALE	82.089,69

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 50– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 51– Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

RISORSE DISPONIBILI: PARAMETRI

NUMERO ADDETTI : 94 DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO + 29 UNITA' PERSONALE ATA = 123

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	ANNO IN CORSO + ECONOMIE ANNI PRECEDENTI
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA ANNO IN CORSO	55.917,03
ECONOMIE FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	5.626,04
ECONOMIE ORE ECCEDENTI SOST. ASSENTI	3.351,13
ECONOMIE ATT. COMPLEMENTARI ED. FISICA	2560,36
TOTALE	67.454,56

QUOTE DA SOTTRARRE

INDENNITA DIREZIONE DSGA	4.440,00
INDENNITA DIREZIONE DSGA FF	5.463,00
INDENNITA SOSTITUTO DSGA (SOMMA CALCOLATA SU 15GG)	227,70
TOTALE	10.130,70

FIS DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE

FIS DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE	57.323,86
PERCENTUALE DOCENTI 68%	38.980,22
PERCENTUALE ATA 32%	18.343,64

ALTRE VOCI MOF DISPONIBILI DOTAZIONE 2023/2024	
AREA A RISCHIO	718,76
FUNZIONI STRUMENTALI	4.506,47
INCARICHI SPECIFICI	3.180,23
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	3.280,44
ATT. COMPLEMENTARI ED. FISICA	2.499,88
FONDO VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	11.986,88

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 52 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2023.24 comprensive di economie a.p. corrispondono a **€ 11.986,88**. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente saranno determinati sulla base dei criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: il compenso più basso non potrà essere inferiore a euro 250,00 lordo dipendente; quello più alto non potrà essere superiore euro 1.500,00 lordo dipendente.

Art. 53- Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

A. S. 2023/24 : RIPARTIZIONE DOCENTI

ATTIVITA'	UNITA'	LORDO DIPENDENTE
PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	1	4.466,00
SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE	1	4.466,00
COORDINATORI CLASSI 1°-2°-3°-4° ITN-IPIAM	31	7.757,75
COORDINATORI CLASSI 5° ITN-IPIAM	9	3.118,50
RESPONSABILI DI LABORATORIO E AULE SPECIALI ITN-IPIAM	8	1.078,00
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO	10	1.347,50
ADDETTI ALLA GESTIONE ALUNNI SMS ASSENZE E IPERBULLISMO	1	269,50
COLLABORATORE UFFICIO TECNICO	1	539,00
ASPP	1	269,50

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

RESPONSABILE SITO WEB -REG. ELETTR. PIATT. SCUOLA NEXT PRIVACY WEB	1	2.271,50
RESPONSABILE PLICO TELEMATICO	1	346,50
COMMISSIONE QUALITA' E PIANO DI MIGLIORAMENTO, RAV	5	1.347,50
COMMISSIONE REGOLAMENTI	3	404,25
COMMISSIONE ORIENTAMENTO	1	365,75
TUTOR NEOASSUNTI	1	173,25
SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO DI ISTITUTO	1	269,50
REFERENTE SERALE	1	173,25
COORDINAMENTO EDUCAZIONE CIVICA	1	231,00
REFERENTE BES	1	269,50
TOTALE ATTIVITA FUNZIONALI		29.163,75

PROGETTI PTOF 2023/24

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO PTOF	UNITA'	Lordo dipendente
ORIENTAMENTO		2.175,25
PRIMA ... A MARE	3	1.039,50
"RAFFORZIAMO LE BASI" (biennio)	2	693,00
"RAFFORZIAMO LE BASI" (biennio)	2	693,00
TOTALE PROGETTI PTOF		4.600,75

ALTRE ATTIVITA' PREVISTE DAL PTOF 2022/23

DENOMINAZIONE ALTRA ATTIVITA'	UNITA'	LORDO DIPENDENTE
SPORTELLLO DIDATTICO IN ITINERE	5	1.347,50
CORSI DI RECUPERO ESTIVO	10	3.850,00
		5.197,50

BUDGET DISPONIBILE DOCENTI	38.980,22
TOTALE ATTIVITA FUNZIONALI	29.163,75
TOTALE PROGETTI PTOF	4.600,75
TOTALE ALTRA ATTIVITA'	5.197,50
TOTALE IMPEGNATO	38.962,00
TOTALE (non impegnato)	18,22

BUDGET FUNZIONI STRUMENTALI		4.506,47
	AREE	
1	1 (PTOF e rapporti docenti)	904,75
2	2 (rapporti con gli alunni)	904,75
3	3 (rapporti con l'esterno)/PTCO	904,75
4	4 area telematica	904,75
5	5 (qualità)	904,75
TOTALE IMPEGNATO		4.471,25
TOTALE (non impegnato)		35,22

ALTRE VOCI MOF DISPONIBILI

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

AREA A RISCHIO	718,76
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	3.280,44
ATT. COMPLEMENTARI ED. FISICA	2.499,88
FONDO VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	11.986,88

Art. 54- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 55 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici (per coloro non sono titolari di nessuna posizione economica) ammontano a € 3.180,23 così suddivise:

€ 1.180,23 collaboratori scolastici;

€ 1.000,00 assistenti amministrativi;

€ 1.000,00 assistenti tecnici.

A. S. 2023/24: RIPARTIZIONE ATA

A.A. Tot. € 4.920,00	INTENSIFICAZIONE: € 1.020,80: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Archiviazione progetti- liquidazione attività anni precedenti con relativa rendicontazione e assestamenti contabili in bilancio; ✓ Gestione magazzino con distribuzione materiali, carico e scarico materiali e verifiche giacenze; ✓ Attività in periodo di intensità lavorativa per attuazione di disposizioni ministeriali (tutte le aree); ✓ Supporto a tutte le attività di organizzate dalla scuola (didattiche, curriculari ed extracurriculari) in attuazione delle progettualità prevista dal PTOF; ✓ Sostituzione colleghi assenti.
	STRAORDINARIO € 3.899,20
A.T. Tot. € 2.745,00	INTENSIFICAZIONE: € 609,10: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Supporto ai docenti in occasione di attività di orientamento, progetti della scuola e allestimento manifestazioni per ampliamento offerta formativa e giornate di open day; ✓ Piccoli interventi di riparazione e manutenzione attrezzature – veicoli natanti- strumentazione tecnica PER I LABORATORI; ✓ Piccola manutenzione strumentazioni varie dell'istituto; ✓ Tenuta e controllo attrezzature laboratori ed aggiornamento scritture inventariali; ✓ Supporto ai docenti per la DDI e DAD; ✓ Ripristino condizioni funzionalità lim - apparati-reti-wifi e sistemi vari per emergenze.
	STRAORDINARIO : € 2.135,90
C.S. Tot.	1) INTENSIFICAZIONE PER ATTIVITA' VARIE: € 1.155: e <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività di piccola manutenzione ed interventi occasionali di decoro delle classi e degli uffici con sistemazione criticità e pitturazione;

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

€ 10.678,00	<ul style="list-style-type: none"> ✓ riparazioni suppellettili; ✓ spostamenti arredi per distanziamento nelle aule; ✓ gestione archivio, magazzino e supporto segreteria; ✓ supporto alla gestione emergenza da rischio covid con interventi approfonditi di igienizzazione, sanificazione, detersione ambienti in maniera costante ed approfondita e con controlli ingressi visitatori ed applicazione misure preventive; ✓ sistemazione archivio e faldoni ed inserimento pratiche pregresse in fp; ✓ in relazione alle problematiche sicurezza: attività di segnalazione di guasti ed inconvenienti alle strutture ed agli impianti ed eliminazione dei fattori di rischio immediati e attuazione degli interventi previsti per gli addetti al servizio prevenzione e protezione. <p>2) INTENSIFICAZIONE PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI DURANTE IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO: RETRIBUITE FINO AD UN MASSIMO DI 6 ORE PROCAPITE PER UN TOTALE €1.155,00</p>
	STRAORDINARIO € 8.368,00

	L.D.
BUDGET DISPONIBILE	18.343,64
TOTALE IMPEGNATO	18.343,00
TOTALE (non impegnato)	0,64

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 56- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art.57 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 59 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

PER LA PARTE PUBBLICA :

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa ANTONIETTA PRUDENTE

Antonietta Prudente

Per la parte sindacale i componenti della R.S.U. :

1)ANDREA MONDA

A. Monda

2)ANIELLO PENNACCHIO

Aniello Pennacchio

3)CHIRICO PAOLA

Paola Chirico

I rappresentanti territoriali delle OO. SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L/Comparto Scuola 2016/2018, come previsto dall' Accordo quadro 7.8.1998

CGIL SCUOLA *DE ANTONIO CREVIERA* T.A.

De Antonio Creviera

CISL SCUOLA...*CIEALA MARIA LAURA*.....T.A.

Cieala Maria Laura

UIL SCUOLA...*CONTI RICCARDO*.....-T.A

Conti Riccardo

GILDA/UNAMS.....-T.A

.....

SNALS/CONFSAL.....-T.A.

.....

ANIEF.....- T.A.

.....

Napoli, 11 - 12 - 23

Contratto Integrativo d'Istituto a. s. 2023/2024